SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

11^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

17º Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 MAGGIO 1997

Presidenza del vice presidente DUVA

INDICE

INTERROGAZIONI

Presidente Pag. 2, 7,	11
Battafarano (Sin. Deml'Ulivo)	7
Manzi (Rif. ComProgr.)	13
Pelella (Sin. Deml'Ulivo)	10
Pizzinato, sottosegretario di Stato per il la-	
voro e la previdenza sociale 2, 8,	12

I lavori hanno inizio alle ore 15,30.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

La prima interrogazione è del senatore Battafarano e di altri senatori:

BATTAFARANO, DE LUCA Michele, LORETO, BONFIETTI, UCCHIELLI, BRUNO GANERI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che nella giornata di mercoledì 6 novembre 1996, i carabinieri e gli ispettori del lavoro hanno individuato un calzaturificio clandestino a Lizzanello (Lecce);

che in tale calzaturificio lavoravano quaranta ragazze, metà delle quali minorenni, per una paga di ventimila lire al giorno;

che l'ambiente di lavoro, un capannone chiuso impregnato di esalazioni di vernici, era evidentemente inidoneo e pericoloso per la salute delle operaie;

che negli ultimi anni sono state individuate varie fabbriche clandestine di abbigliamento o di calzature,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Governo abbia attuato o intenda attuare per stroncare questo ignobile sfruttamento che ha permesso a padroni senza scrupoli di accumulare lucrosi profitti;

in che misura proceda l'emersione, sulla base delle norme vigenti, del cosiddetto semisommerso, cioè di quelle imprese che, senza essere in regola con i contratti e gli obblighi contributivi, si astengono da forme di sfruttamento;

se non si ritenga opportuno organizzare in Puglia una conferenza triangolare (Governo-imprese-sindacati) per discutere le questioni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro minorile, degli impegni avviati o da avviare per regolarizzare il mercato del lavoro in Puglia e nel Mezzogiorno.

(3-00442)

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Signor Presidente, l'interrogazione del senatore Battafarano e di altri senatori, all'ordine del giorno, propone come argomento di discussione il delicatissimo problema dello sfruttamento del lavoro minorile prendendo le mosse dall'episodio verificatosi in una fabbrica di Lizzanello in Puglia.

Il tema sollecitato dai senatori interroganti mi dà la possibilità, nella premessa del ragionamento che mi accingo a svolgere, di richiamare alcuni passaggi dell'intervento del Ministro del lavoro in occasione della Conferenza internazionale sul lavoro minorile, svoltosi a Roma il 31 dicembre 1996, e che ritengo possano costituire una efficace base di partenza per lo sviluppo di ulteriori riflessioni.

In sede di convegno è stato sottolineato come l'impegno di tutte le forze governative e, direi di più, civili e sociali dei paesi sia, al momento, concentrato sull'esigenza di far valere veramente i diritti fondamentali in un mondo globalizzato che va liberalizzandosi.

La preoccupazione degli operatori è che questa liberalizzazione, che certamente può essere uno degli elementi della crescita, vada a scapito dei diritti fondamentali nella loro effettività, e tra questi è al primo posto, evidentemente, la protezione e la valorizzazione dell'infanzia principio universalmente riconosciuto come imprenscindibile. Viceversa, verifichiamo come così non sia nella realtà.

I rapporti elaborati dalle organizzazioni internazionali evidenziano che, in un mondo tecnologicamente avanzato, il lavoro dei bambini sia addirittura in aumento. Questa è una contraddizione insostenibile nalla quale risiede il senso politico e civile dell'impegno dei vari paesi.

Il problema ha sicuramente una dimensione sovrannazionale e reca con sè, pertanto, la necessità di identificare, in comune, *standard* e regole che superino i confini dei singoli Stati.

Anche nel nostro paese si deve registrare, purtroppo, una recrudescenza di situazioni che appartengono alla fase storica insita nel processo di industrializzazione che ha caratterizzato la fine del secolo scorso e l'inizio di quello attuale.

Posso sicuramente tralasciare, in occasione della seduta odierna, di soffermarmi sull'evoluzione della normativa che ha condotto al sistema di garanzie in favore dei lavoratori in generale e dei minori in particolare, considerando la successione degli eventi come dato ormai acquisito.

Certo è che il verificarsi in varie aree geografiche del paese di episodi di estesa violazione delle norme poste a tutela del lavoro minorile ripropone con grande forza l'esigenza di mantenere oltremodo vigile l'attenzione del Governo sul fenomeno.

La complessità del problema e la sua connessione a fattori sociali ed economico-culturali, diversi da zona a zona del nostro territorio, impone di esaminarne la portata, enucleando quelli che possono considerarsi i due aspetti portanti: quello repressivo, che fa carico agli organi della vigilanza del Ministero del lavoro, e quello più specifico relativo alla prevenzione, sul quale occorrerà polarizzare gli impegni e gli sforzi di tutte le forze politiche e sociali.

Per quanto riguarda il primo aspetto, utili spunti di riflessione sono forniti dalle risultanze dell'attività ispettiva espletata su tutto il territorio nazionale dagli organi di vigilanza. L'indicazione che se ne trae è che, in generale, la normativa a tutela del lavoro minorile viene osservata maggiormente dove esiste un elevato grado di informazione e un'attiva presenza sindacale, mentre nelle piccole imprese, soprattutto artigiane,

sono state riscontrate inosservanze di vario genere. A tale riguardo vale la pena di sottolineare che nelle piccole imprese è occupato oltre il 65 per cento del totale dei lavoratori, percentuale questa che ci aiuta a comprendere la dimensione del fenomeno sul mancato rispetto della normativa a tutela del lavoro minorile.

Dal punto di vista della tipologia delle infrazioni rilevate, dalla sintesi dell'attività ispettiva, emerge che è di una certa consistenza l'impiego di fanciulli in violazione dei limiti legali di età.

È da ritenere, peraltro, chel'impiego di minori in età non professionale si inserisce nel più vasto quadro di illegalità diffusa, associandosi anche a fenomeni di abbandono della scuola dell'obbligo nonchè di devianza connessa a particolari situazioni familiari.

Le osservazioni fatte inducono a riaffermare la necessità di incrementare l'attività di controllo degli ispettorati. In tal senso ho avuto più volte occasione di illustrare le iniziative avviate al fine di potenziare l'organico degli ispettorati, confluiti, da ultimo, nell'unica struttura rappresentata dalla Direzione provinciale del lavoro.

Alla risoluzione di tale questione, invero assai datata, ho dedicato il mio impegno personale sin dall'insediamento di questo Governo.

Posso comunque sicuramente affermare che il fenomeno del lavoro nero, specie se minorile, è stato sempre ritenuto prioritario dai servizi ispettivi, che sono fortemente impegnati a contrastarlo, non solo con la vigilanza ordinaria ma anche attraverso l'attività programmata trimestralmente in seno alle locali commissioni provinciali di coordinamento.

In tale sede, con la partecipazione dei rappresentanti delle parti sociali, si individuano i settori produttivi considerati maggiormente a rischio e si definiscono le priorità al fine di un razionale sinergico impiego di tutte le unità ispettive rese disponibili dagli istituti previdenziali.

Inoltre, al fine di una più efficace azione di contrasto della denunciata situazione di illegalità, si sono rivelate proficue anche le intese tra gli ispettorati del lavoro, gli organi di polizia, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

Come già accennato, però, i termini del problema non possono esaurirsi in una prospettiva unicamente di repressione. Accanto agli indispensabili interventi sanzionatori, che si collocano nella fase per così dire patologica del fenomeno, occorre una riconsiderazione del ruolo attivo che esplicano, nell'ambito dell'«universo minori», l'istruzione, la formazione e le politiche sociali di sostegno alle famiglie.

Per quanto concerne il settore direttamente riconducibile alle politiche occupazionali, può costituire un utile apporto alla discussione odierna ricordare brevemente le iniziative intraprese dal Governo, con l'avvertenza che trattasi di misure alle quali non possono che riconoscersi effetti indiretti sullo specifico problema del lavoro minorile.

Mi riferisco alla legge 28 novembre 1996, n. 608, di conversione del decreto-legge n. 510, citata nel documento parlamentare, con la quale sono state dettate disposizioni in materia di lavori socialmente utili, interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale. Nell'articolo 5, in particolare, sono contenute disposizioni in materia di contratti di

riallineamento contributivo, dei quali gli interroganti ben conoscono la valenza, come evinco dal tenore dell'atto ispettivo, a ai quali mi riaggancerò nel prosieguo della mia disamina.

Va menzionato l'accordo sul lavoro, siglato dal Governo e dalle parti sociali il 24 settembre 1996, dal quale scaturisce il disegno di legge, in avanzato stato di discussione, «Norme in materia di promozione dell'occupazione».

Nel precitato accordo un apposito capitolo è dedicato, al punto 10, alla «emersione del lavoro sommerso» e quindi non solo repressione ma incentivazione alla regolarizzazione.

Il punto di partenza, prescelto dalle parti per l'avvio delle iniziative dirette a tal fine, è costituito dai positivi risultati conseguenti all'applicazione delle norme in materia dei già citati contratti di gradualità. In questo senso si è convenuto sull'utilità di allargare l'applicazione delle norme ad altri settori e di rafforzare l'iniziativa categoriale nel territorio.

Al fine di incentivare la sottoscrizione delle intese di gradualità, da parte delle imprese, si è convenuto, in sede di accordo, sull'opportunità di considerare l'occupazione emersa alla stregua di nuova occupazione a partire dalla data della completa applicazione dei contratti collettivi, momento in cui, peraltro, si potrà accedere agli incentivi (per la nuova occupazione).

Nell'ambito del disegno di legge, precedentemente menzionato, è inserita, inoltre, all'articolo 23, una disposizione inerente ai predetti contratti, volta a rendere tali strumenti maggiormente idonei a facilitare l'emersione del lavoro nero.

I contratti di riallineamento retributivo, secondo la definizione del precitato articolo 5 della legge n. 608 del 1996, sono attualmente previsti con riferimento ai territori del Mezzogiorno e a parte della penisola a più alto tasso di disoccupazione.

Promuovere l'occupazione in queste zone così fortemente caratterizzate da una crisi, per così dire a vasto raggio, perchè coinvolge settori diversi, significa creare occasioni di lavoro, valorizzando l'esistente. Quindi valorizzare l'ambiente, il patrimonio culturale e rilanciare il turismo. È questa sicuramente una ricetta che si attaglia alle caratteristiche del Salento, terra a grande vocazione turistica proprio per le sue caratteristiche naturali.

Va ricordato, in questo contesto, che con il citato patto per il lavoro è stato individuato, com'è noto, un nuovo strumento d'intervento nelle aree di crisi, vale a dire il contratto d'area il cui intento è volto a valorizzare proprio le iniziative locali. Attraverso questo strumento, infatti, si intende favorire nuovi investimenti produttivi, garantendo velocità e certezza all'azione amministrativa, realizzando concomitanze nelle decisioni delle diverse amministrazioni e, infine, stabilendo relazioni sindacali particolarmente favorevoli. A questo strumento si affiancano i «patti territoriali». È evidente, quindi, in questi interventi la centralità che viene attribuita all'elemento territoriale nelle politiche del lavoro. Nella medesima prospettiva si colloca anche una recente iniziativa assunta dalla commissione regionale per l'impiego della Puglia. Tale organo ha previsto il ricorso allo strumento della convenzione, ai sensi dell'articolo

17 della legge n. 56 del 1987, per la concessione di un contributo per le spese previste per il trasporto della manodopera agricola, a favore di quelle imprese che sottoscrivano la convenzione stessa.

L'iniziativa descritta è valutabile positivamente per due ordini di motivi: in primo luogo, può rappresentare un efficace deterrente al manifestarsi di forme di «caporalato» e, secondariamente, testimonia la consapevolezza del Governo che gli sforzi per il rilancio dell'occupazione devono concretarsi in misure adeguate alle diverse realtà territoriali del paese.

Nel discorso che stiamo portando avanti un capitolo a parte, e sicuramente pertinente con il tema di discussione sollecitato dagli interroganti, è rappresentato dai correttivi all'istituto dell'apprendistato, previsti dal disegno di legge sull'occupazione. Le innovazioni che si intendono introdurre, com'è noto a questa Commissione, tendono, da un lato, ad adeguare i contenuti alle nuove esigenze del mercato del lavoro e, dall'altro, a qualificare al meglio l'importanza degli aspetti formativi. Tralasciando di entrare nel dettaglio della disciplina, delineata dal citato provvedimento, mi preme sottolineare una circostanza: ci riferiamo al fatto che l'intento riformatore, sfociato nella revisione dell'istituto ha, comunque, ribadito la validità «dei divieti e delle limitazioni previste dalla legge sulla tutela dei fanciulli e degli adolescenti». Ciò sta a significare che il Governo, nel mettere mano alla riforma dell'apprendistato, è stato mosso dalla consapevolezza che la disciplina recata dalla legge n. 977 del 1967 rappresenta una soglia di tutela invalicabile e che l'impianto normativo delineato da quel provvedimento, come integrato dal decreto legislativo n. 566 del 1994, conserva inalterata la caratteristica della compiutezza della tutela apprestata.

A conclusione del mio intervento e con specifico riferimento alla proposta dei senatori interroganti di convocare in Puglia una apposita conferenza sullo sfruttamento del lavoro minorile, sulla cui opportunità non ci si può che trovare d'accordo, devo, mio malgrado, eccepire ragioni ostative di carattere finanziario. Le scarse disponibilità del relativo capitolo di bilancio non consentono allo Stato e all'amministrazione del Ministero del lavoro di impegnarsi formalmente nel senso auspicato nel documento parlamentare. Posso, comunque, assicurare che mi farò portavoce delle indicazioni fornite presso la Commissione regionale per l'impiego, che presiedo e che ritengo sia la sede più idonea al corretto recepimento delle stesse, nell'ambito delle sue competenze di organo di raccordo con l'ente Regione.

Aggiungo che nella giornata di venerdì presiederò la riunione della commissione regionale per l'impiego, allargata ai presidenti delle province e alle parti sociali, per affrontare i problemi dello sviluppo economico e dell'applicazione di quanto previsto dal «pacchetto» per la promozione del lavoro, attualmente all'esame della Camera dei deputati; mi riferisco ai 1.000 miliardi per l'avvio a borse di lavoro e a lavori di pubblica utilità di 100.000 giovani nel Mezzogiorno. In quella sede proporrò formalmente la convocazione di una conferenza sul lavoro minorile in Puglia, auspicando che, come per altre attività, la giunta regionale della Puglia si faccia carico dei costi per la sua realizzazione.

BATTAFARANO. Prendo atto con soddisfazione della risposta del sottosegretario Pizzinato, che mi pare testimoni dell'impegno che si va dispiegando in questo settore.

Per quanto riguarda la conferenza sul lavoro minorile, anch'io solleciterò il Consiglio regionale pugliese affinchè, d'intesa con la Commissione regionale per l'impiego e quindi con il Governo e con le parti sociali, si possa organizzare questa conferenza che riteniamo utile per una discussione *in loco* sull'efficacia dei mezzi che finora lo Stato ha messo in campo per debellare questo triste fenomeno.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del senatore Pelella e di altri senatori:

PELELLA, PILONI, PASQUINI, MACONI, VEDOVATO, PIAT-TI, SARACCO. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale*. – Premesso:

che più volte, e da ultimo in data 24 giugno 1996, gli uffici del Ministero del lavoro hanno chiesto alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo e segnatamente alla Lega nazionale delle cooperative e mutue dati e notizie già in possesso del Ministero o ricavabili da atti, documenti e certificati colà giacenti, e ciò in aperta violazione di quanto stabilito dall'articolo 10, comma 2, della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

tenuto conto che in particolare sono stati richiesti:

- 1) dati relativi alle ispezioni straordinarie eseguite presso le cooperative aderenti; al riguardo si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 3 del decreto-luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, tali ispezioni sono di esclusiva competenza del Ministero del lavoro; inoltre, secondo quanto disposto dal punto f) dell'articolo 2 del decreto ministeriale 4 novembre 1994, n. 757, i verbali di ispezione alle società cooperative sono tra i documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e sono sottratti al diritto di accesso e, dunque, non possono essere posti a conoscenza di qualsivoglia soggetto esterno;
- 2) dati relativi agli esposti presentati da soci o amministratori di cooperative; non sono le associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo le destinatarie di tali atti ma i vari uffici del Ministero del lavoro;
- 3) dati relativi ai provvedimenti proposti dagli ispettori agli uffici del lavoro; tali provvedimenti sono già depositati presso quegli uffici e non vengono proposti alle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;
- 4) dati riguardanti le risultanze ispettive secondo una classificazione di fattispecie non prevista dal verbale di ispezione approvato dal Ministero del lavoro in data 12 marzo 1993 e sulla base del quale si eseguono tutte le ispezioni,

si chiede di sapere:

come sia possibile conciliare tali atteggiamenti con lo spirito e la norma della citata legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con la più leale e tra-

sparente collaborazione manifestata da quella associazione alle richieste di informazioni avanzate dalle istituzioni competenti;

se il Ministro in indirizzo non ravvisi una «anomalia» in tali onerose reiterate richieste, rivolte solo ed esclusivamente a quella associazione e per di più con la conclusione che una mancata risposta a tali quesiti entro e non oltre il 31 agosto 1996 comporterebbe un giudizio negativo «rispetto all'efficienza dell'associazione medesima in materia di revisione di enti cooperativi».

(3-00118)

PIZZINATO, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. L'inerrogazione del senatore Pelella ed altri pone un quesito al Ministero del lavoro in ordine alle ragioni che hanno determinato la richiesta di dati e notizie riguardanti le associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo. Tali elementi informativi, secondo quanto affermato nel documento parlamentare, sarebbero già nella disponibilità degli Uffici richiedenti. Viene, quindi, ipotizzata una violazione del principio di buona amministrazione posto a base dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 15 del 1969, che stabilisce: «Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualità personale che risultino attestati in documenti già in loro posesso o che esse stesse siano tenute a certificare».

La decisione di richiedere i dati è stata assunta dalla commissione ministeriale, istituita con decreto 5 marzo 1996, avente la finalità di verificare lo stato di applicazione delle norme legislative e regolamentari sulla disciplina dell'attività di vigilanza nei confronti delle società cooperative. L'iniziativa può essere letta in un clima di rinnovato interesse per il fenomeno cooperativistico in generale e per le potenzialità in termini occupazionali che allo stesso si riconnettono. Basti pensare che la consistenza numerica delle società cooperative, secondo dati riferiti all'ormai lontano dicembre 1992, risulta pari a 160.492 unità, di cui 48.818 aderenti alle associazioni rappresentative. Esse sono così ripartite: Associazione generale cooperative italiane, 5.809; Confederazione cooperative italiane, 22.667; Lega nazionale cooperative e mutue, 16.885; Unione nazionale cooperative italiane, 3.457. Le resanti 11.674 risultano direttamente sottoposte alla vgilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il quadro informativo non sarebbe completo se non si menzionassero quelle particolari tipologie di cooperative che vedono, tra i propri destinatari, soggetti svantaggiati o soggetti per i quali la formula cooperativistica rappresenta un'efficace alternativa alle ordinarie forme di inserimento lavorativo. Ci si riferisce, in particolare, alle cooperative tra extracomunitari che, alla data del dicembre 1995, ammontavano a 682 ed alle cooperative sociali che risultavano pari a 2.834.

L'indagine conoscitiva avviata dalla commissione ministeriale ha riguardato il fenomeno cooperativo stto il particoalre profilo della attività di vigilanza. A tal fine la commissione ha ritenuto necessario acquisire dei dati rivolgendosi direttamente ai soggetti cui la vigilanza è demandata: direzione generale delle cooperazione, uffici provinciali del la-

11^a Commissione

voro ed associazioni nazionali di rappresentanza riconosciute. Ciò anche al fine di porre in relazione gli elementi conoscitivi acquisiti dalle singole fonti. È stato, quindi, elaborato un prospetto articolato in due sezioni: una parte relativa al numero di ispezioni effettuate nel triennio 1993-1995 nonchè ai provvedimenti proposti dagli ispettori; l'altra relativa alle irregolarità rilevate.

La richiesta dei dati concernenti il totale delle ispezioni eseguite ed il numero degli esposti è stata ritenuta utile dalla commissione al fine di pervenire alla conoscenza dell'attività ispettiva sotto il profilo quantitativo.

L'acquisizione dei dati concernenti le risultanze ispettive, invece, a parere della commissione risponde all'esigenza di conoscere l'attività ispettiva sotto l'aspetto qualitativo.

In particolare, la sezione del prospetto dedicata alle «risultanze ispettive» si suddivide in 16 riquadri ognuno dei quali corrisponde a delle tipologie di irregolarità non desumibili, con immediatezza, dai verbali ispettivi (mancanza di mutualità del socio, mancanza dei requisiti dei soci, disparità dei soci, difformità tra fatturato qualitativo e scopo sociale, irregolare impiego delle riserve, eccetera).

La classificazione delle irregolarità prospettata dalla commissione nel modello prestampato trova la sua ragione giustificativa in un ulteriore elemento. Si fa riferimento alla possibilità, attraverso tale strumento, di testare criticamente il modello di verbale in uso, al fine di far emergere in quale misura risulti idoneo a registrare eventuali deviazioni normative e a darne una rappresentazione efficace agli organismi ministeriali tenuti agli interventi conseguenziali.

Il prospetto elaborato dalla commissione è stato inviato, per il tramite della Direzione generale della cooperazione, agli uffici provinciali del lavoro ed alle associazioni nazionali di rappresentanza, nel mese di aprile 1996, affinchè procedessero alla compilazione.

Risultano, pertanto, destinatarie della iniziativa tutte le quattro associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo (Unione nazionale cooperative italiane, Associazione generale cooperative italiane, Lega nazionale cooperative e mutue, Confederazione cooperative italiane).

In tale contesto è stato, inoltre, assegnato un termine, peraltro non perentorio, entro il quale si invitavano i riceventi la richiesta ad ottemperare il 18 maggio 1996.

L'esigenza di acquisire con sollecitudine le informazioni era connessa anche alla circostanza che la commissione doveva relazionare sull'argomento entro 60 giorni dal suo insediamento. Un impegno in tal senso era, infatti, contenuto nell'articolo 2 del decreto istitutivo della commissione stessa.

La Lega delle cooperative, sollecitata in data 24 giugno 1996, ha fornito alcuni dei dati richiesti, rappresentando, nel contempo, le difficoltà di dare riscontro alla parte del questionario dedicata alle risultanze ispettive. Tale adempimento, scrive la Lega, «implica la rilettura analitica di ogni verbale (circa 11.000) ed, in particolare, delle parti discorsive in esso previste».

Nel manifestare la «totale disponibilità a collaborare» l'associazione ha espresso l'esigenza di disporre di tempi più ampi rispetto al termine fissato nella lettera di sollecito (31 agosto 1996).

La commissione ha riferito di avere, al momento, nella propria disponibilità i dati della Confederazione delle cooperative che, in occasione della discussione odierna, si possono brevemente commentare.

Gli illeciti e le irregolarità segnalati dalla Confederazione avvalendosi della classificazione proposta dalla Commissione risultano così ripartiti: 56 casi di mancanza attuale del requisito della mutualità; 60 casi di mancanza attuale dei requisiti dei soci; 5 casi di distrazione dei fondi da parte di amministratori e di altri; 6 casi di difformità tra il fatturato qualitativo e lo scopo sociale; 60 casi di irregolare destinazione degli utili; 7 casi di irregolare devoluzione del patrimonio; 3.176 casi di varie irregolarità contabili ed amministrative; 220 casi di patrimonio netto negativo.

Passando ora a trattare del profilo relativo agli «esposti presentati da soci o amministratori di cooperative» (1ª sezione del prospetto richiamato), si fa presente che l'intento della commissione era quello di porre in correlazione gli esposti con l'attivazione delle ispezioni (ispezioni indotte). L'organo ha, altresì, evidenziato di avere avuto la necessità di rivolgersi alle associazioni di categoria per acquisire i dati relativi agli esposti alle medesime direttamente presentati.

Attraverso la predisposizione del modello, l'organismo ha inteso acquisire dei dati disaggregati, secondo tipologie non codificate nei processi verbali delle ispezioni, ovvero dei dati detenuti esclusivamente dagli enti rappresentativi (come nel caso degli esposti).

Non può parlarsi, pertanto, nel caso di specie di una mera duplicazione di adempimenti – come riferisce l'interrogazione – bensì di una richiesta di collaborazione attiva necessaria per le finalità perseguite dalla commissione ministeriale.

In conclusione, per quanto detto, si ritiene di poter affermare che nell'operato della commissione, che peraltro ha risentito di talune difficoltà di raccordo con la competente Direzione generale della cooperazione, non sia ravvisabile alcun contrasto con le disposizioni dell'articolo 10, comma 2 della legge n. 15 del 1968.

PELELLA. Signor Presidente, in linea di principio ritengo convincenti gran parte delle argomentazioni addotte dal sottosegretario Pizzinato.

Certo, la necessità di dare una risposta o di valutare la natura degli esposti e il carattere delle ispezioni effettuate dagli organi centrali e periferici del Ministero del lavoro può essere interpretata nel senso di un rinnovato interesse per il fenomeno cooperativistico, come riferiva lo stesso rappresentante del Governo. Tuttavia vi è un punto, riportato nell'interrogazione e che risponde a una valutazione più approfondita della questione, che va chiarito e sul quale ritengo necessaria un'ulteriore riflessione.

Mentre nell'insieme mi sembra che la risposta possa essere considerata esaustiva e soddisfacente, mi chiedo se si possa parlare, non dico

di un accanimento, ma di una sorta di anomalia dell'iniziativa del Ministero nei confronti della Lega nazionale delle cooperative e mutue, nonostante riconosca che l'iniziativa è stata assunta a largo raggio.

Nella sua risposta il Sottosegretario ha spiegato che le richieste alle associazioni cooperativistiche erano certamente onerose ma necessarie; tuttavia mi sembra da valutare e da sottolineare con particolare attenzione una anomalia, che a nostro giudizio risiede nel fatto che gran parte delle richieste, o della reiterate richieste, fosse rivolta esclusivamente ad un soggetto cooperativistico, cioè alla Lega nazionale delle cooperative e mutue. Bisogna inoltre tener conto di quel termine di carattere perentorio, il famoso 31 agosto 1996, entro il quale le risposte ai quesiti posti ai soggetti cooperativistici dovevano essere fornite agli organi centrali del Ministero del lavoro, perchè altrimenti ciò avrebbe comportato ciò che un'espressione di gergo ministeriale definisce un giudizio negativo «rispetto all'efficienza dell'associazione medesima in materia di revisione di enti cooperativi».

Non vorrei costruire delle correlazioni che possono sembrare artificiose, ma ritengo che nell'ambito della cooperazione spesso si sono mantenuti atteggiamenti, valutazioni e comportamenti che mi sono sembrati rispondere a logiche di parte. Vorrei che il Sottosegretario ricordasse che mesi addietro ho presentato un'interrogazione su un aspetto della vicenda cooperativistica, che ha riguardato quello che ritengo un brillante funzionario del Ministero del lavoro, il dottor Conti, contro il quale – a mio giudizio – si è dato vita ad una vera e propria campagna denigratoria. Questo funzionario, con grande senso dello Stato e dell'interesse pubblico, aveva osato porre l'indice accusatore su una serie di «ladroni» che detenevano una certa cooperativa, di cui non ricordo il nome; il dottor Conti, invece di essere oggetto di valutazioni positive, da quel momento ha avuto una vita lavorativa molto difficile. Voglio citare questo episodio anche se non attiene all'interrogazione, perchè mi pare risponda al quesito centrale che ho posto, cioè se vi sia o meno un'anomalia, un eccesso di attenzione nei confronti di un soggetto cooperativistico, cioè della Lega delle cooperative e mutue. Ho fatto riferimento alla vicenda del dottor Conti, funzionario della direzione della cooperazione del Ministero del lavoro, per dire che molto spesso logiche di parte finiscono anche inconsciamente con il condizionare atteggiamenti, scelte e comportamenti di organi e uffici dello Stato nei confronti di soggetti privati, in questo caso di soggetti cooperativistici.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione dei senatori Manzi e Marchetti:

MANZI, MARCHETTI. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. – Premesso:

che la CEE con l'emanazione dei regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 ha inteso disciplinare in modo completo la materia della sicurezza sociale nell'ambito della Comunità europea al fine di dare attuazione al trattato di Roma che prevede la libera circolazione dei lavoratori degli Stati membri all'interno della Comunità, con l'abolizione di

qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità per quanto riguarda l'impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro;

che con la recente riforma pensionistica – si è detto – si voleva uniformare il sistema previdenziale pubblico a quello privato, anche al fine di abolire privilegi e differenze ingiustificate; purtroppo le cose non stanno così e vi sono lavoratori che subiscono una grave discriminazione; si tratta di tutti quei lavoratori pubblici che hanno lavorato in Germania per un certo periodo e che adesso non si vedono riconosciuta l'anzianità previdenziale per quel periodo, tecnicamente definito «totalizzatore», così come avviene invece per i lavoratori del settore privato,

si chiede di sapere come si intenda intervenire per garantire il rispetto e l'applicazione delle disposizioni della Comunità europea e soprattutto riparare ad una grave ingiustizia.

(3-00204)

PIZZINATO, sotosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. L'interrogazione del senatore Manzi, al nostro esame, prende in considerazione la materia della sicurezza sociale in ambito comunitario, per evidenziare la difformità di trattamento riservata ai dipendenti pubblici rispetto a quelli privati in ordine alla cosiddetta «totalizzazione» dei periodi assicurativi.

Le disposizioni comunitarie sono, in via generale, finalizzate al riavvicinamento delle legislazioni dei paesi membri e all'unificazione dei principi ispiratori delle stesse. In materia di sicurezza sociale, il problema più importante da affrontare è quello di garantire ai lavoratori il beneficio delle prestazioni, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza, attraverso la totalizzazione di tutti i periodi presi in considerazione dalle diverse legislazioni nazionali. Come ricordato nell'atto di sindacato ispettivo del senatore Manzi, la normativa fondamentale in materia è dettata dal regolamento n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e dal regolamento n. 574/72, che ne stabilisce le modalità di applicazione.

I soggetti destinatari della predetta normativa, per quanto interessa in questa sede, sono i lavoratori subordinati e i lavoratori autonomi che siano stati che saranno soggetti alla legislazione di uno degli Stati membri e siano cittadini di uno degli Stati membri. Per gli impiegati pubblici e per il personale assimilato valgono le regole dello Stato di appartenenza dell'amministrazione da cui dipendono. Per essi quindi non vale nè la regola del luogo di lavoro nè la regola del luogo di residenza, e pertanto non è possibile attuare in loro favore la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati all'estero, così come previsto per i lavoratori dipendenti, con quelli svolti in Italia come pubblici impiegati e viceversa. Ciò in quanto il principio della libera circolazione dei lavoratori nella Comunità, sancito dall'articolo 48 del Trattato di Roma, non si applica agli impiegati della pubblica amministrazione e, in materia previdenziale, il regolamento n. 1408/71 ha sancito l'inapplicabilità delle disposizioni di coordinamento ai regimi speciali dei pubblici impiegati e del personale

assimilato. Per quanto riguarda in particolare la realtà italiana, tuttavia, la recente riforma pensionistica, improntata a criteri di armonizzazione tra i vari ordinamenti, ha indotto la Direzione generale della previdenza ed assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed avviare un riesame della questione in sede comunitaria al fine di valutare, alla luce dell'evoluzione legislativa interna, la possibilità di estendere la normativa internazionale di sicurezza sociale anche ai dipendenti pubblici.

A seguito, inoltre, di una recente sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee (caso Vougioukas) la Presidenza italiana dell'Unione europea, favorevole ad estendere il regime del coordinamento comunitario previsto dal regolamento n. 1408/71 al personale del pubblico impiego, aveva promosso l'istituzione di un gruppo di lavoro della commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, con il compito di trovare un accordo accettabile per tutti i 15 Stati membri. La proposta, tuttavia, presentata dalla Commissione al Consiglio, non ha trovato l'unanimità necessaria.

Si fa presente, da ultimo, che l'attuale Presidenza olandese dell'Unione europea ha espresso l'impegno di riprendere in esame la predetta proposta.

Ci riteniamo impegnati a proseguire nell'attività al fine di pervenire a una positiva soluzione del problema.

MANZI. Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta del rappresentante del Governo.

La sensibilità dimostrata sul problema dal sottosegretario Pizzinato, infatti, e l'impegno del Governo sono senz'altro da apprezzare. Tuttavia vorrei che fosse veramente tenuto in considerazione che nelle zone di confine molti lavoratori italiani si sono spostati a lavorare all'estero e che, una volta tornati in Italia e trovata una nuova occupazione, hanno goduto di trattamenti differenziati tra settore pubblico e settore privato. Ciò è inammissibile. Non si può continuare a parlare di uniformità di trattamento e poi vedere riconosciute anzianità contributive diverse a seconda che questi lavoratori, magari dello stesso paese o della stessa zona di provenienza, abbiano successivamente trovato un impiego in aziende private o in amministrazioni pubbliche. Ricordo che parlo di zone di confine dove questi problemi sono piuttosto frequenti.

Prendo comunque atto della buona volontà manifestata dal sottosegretario Pizzinato e mi auguro che si trovi rapidamente una soluzione.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,15.